

## CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 23 dicembre 1890, *Cecchini e Troili c. Deputazione e Consiglio prov. di Roma.*

**Giustizia amministrativa — Deliberazione del Consiglio o della deputazione provinciale — Carattere di provvedimento definitivo — Ricorso al Consiglio di stato** (L. sul Cons. di Stato 2 giugno 1889, art. 28). **Provincia — Impiegati — Revoca dall'ufficio — Deputazione provinciale** (L. com. prov. 10 febbraio 1889, art. 201, 210, 225).

*Secondo l'art. 28 della legge 2 giugno 1889, al ricorso avanti la Sezione IV del Consiglio di stato non è di ostacolo la semplice possibilità di un qualunque reclamo in sede amministrativa, sibbene la possibilità di un reclamo ad autorità gerarchicamente superiore a quella che ha emesso il provvedimento impugnato. (I)*

*Per la legge com. e prov. 10 febbraio 1889 la deputazione e il Consiglio provinciale sono corpi deliberanti con esistenza indipendente ed attribuzioni proprie, senza che ciascuno di essi sia subordinato all'altro, nè all'autorità amministrativa.*

*Conseguentemente, sebbene le deliberazioni dei Consigli e delle deputazioni provinciali siano sottoposte all'esame dell'autorità governativa, e possano, in seguito a ricorso o denuncia, od anche d'ufficio, essere annullate per eccesso di potere, irregolarità di forma o violazione di legge, esse, non essendo propriamente impugnabili in via gerarchica, debbono considerarsi come provvedimenti definitivi, contro i quali è quindi ammesso il ricorso alla Sezione IV del Consiglio di Stato.*

*La deputazione provinciale eccede le proprie attribuzioni revocando dall'impiego le persone addette agli uffici e stabilimenti provinciali (nella specie, ingegneri addetti all'Ufficio tecnico della prov) .*

La Sezione, ecc. — Atteso che, a tenore dell'art. 28 della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, “il ricorso alla Sezione 4<sup>a</sup> non è ammesso, se non contro il provvedimento definitivo emanato in sede amministrativa sul ricorso presentato in via gerarchica ”.

Che, pertanto, ciò che può fare ostacolo all'ammissibilità del ricorso dinanzi alla 4<sup>a</sup> Sezione non è la semplice possibilità. di un ricorso qualsiasi in sede amministrativa, ma la possibilità di un ricorso ad autorità superiore in via gerarchica, contro un provvedimento emanato da autorità inferiore.

Che qualora il provvedimento che s'intende d'impugnare, provenga da tale autorità amministrativa che secondo gli ordinamenti stabiliti dalla legge non sia gerarchicamente subordinata ad altra ad essa superiore, quel provvedimento è quindi da riguardarsi per definitivo e come tale suscettibile di ricorso diretto alla 4<sup>a</sup> Sezione, nel senso della predetta disposizione dell'art. 28 della legge sul Consiglio di Stato, salvo che, essendo aperte contemporaneamente due vie di ricorso, l'una in sede amministrativa, l'altra in sede contenziosa, la scelta d'una di esse implica la rinuncia all'altra, giusta lo spirito della legge manifestato nel n. 2 del citato articolo e nel precedente art. 27.

Atteso che, secondo le disposizioni della legge, com. e prov. 10 febbraio 1889, riguardante l'ordinamento dell'amministrazione provinciale, la deputazione ed il Consiglio sono corpi deliberanti aventi ciascuno esistenza indipendente ed attribuzioni sue proprie, senza che l'uno di essi sia gerarchicamente subordinato all'altro, né alla autorità governativa.

Che le deliberazioni dei Consigli e delle deputazioni provinciali sono bensì sottoposte all'esame dell'autorità governativa, e possono formare oggetto di provvedimenti coi quali, in seguito a ricorso di persone interessate, o per semplice denuncia, od anche d'ufficio, quelle deliberazioni vengono annullate; ma ciò solamente quando in esse siansi ecceduti i poteri del Consiglio o della deputazione, o

siansi commesse irregolarità di forma, o violazioni di legge, e in virtù sempre del potere di vigilanza che all'autorità governativa appartiene sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, e non perchè all'autorità governativa stessa siano da ritenersi gerarchicamente subordinati i Consigli e le deputazioni provinciali.

Che dunque, non ostante che contro la deliberazione 13 giugno 1890 della deputazione provinciale di Roma potessero gl'interessati ricorrere, sia al Consiglio provinciale per mandato del quale la deputazione stessa, in unione d'una Commissione speciale istituita dal Consiglio, aveva creduto di poter prendere quella deliberazione, sia al Governo del re, per eccesso di potere, o per irregolarità di forma, o per violazione di legge, siccome però simili ricorsi non potrebbero mai dirsi proponibili in via gerarchica, così la sola possibilità di essi non è opponibile, a tenore dell'art. 28, § 1, della legge sul Consiglio di Stato, alla ammissibilità del ricorso direttamente portato dagli interessati innanzi a questa Sezione.

Attesoché la deputazione provinciale di Roma non avrebbe potuto, per attribuzione propria, revocare dall'impiego gli ingegneri Cecchini e Troili addetti all'ufficio tecnico provinciale;

Che in fatti, per espressa disposizione dell'art. 201 n. 18 della legge com. e prov. 10 febbraio 1889, “ spetta al Consiglio provinciale di provvedere nelle sue deliberazioni alla nomina, sospensione e revoca degli impiegati addetti agli uffici e stabilimenti provinciali”, e secondo l'art. 210 n. 4 e 5 della medesima legge, la deputazione provinciale può soltanto “ sospendere gli impiegati dagli uffici e stabilimenti provinciali, rendendone conto al Consiglio, e nominare, sospendere e revocare i salariati a carico della provincia”;

Che nessuna antinomia sussiste tra queste disposizioni e l'altra dell'art. 225, nel quale, dopo avere dichiarato che “il Consiglio provinciale avrà impiegati propri, si soggiunge che ai capi di servizio saranno nominati dal Consiglio provinciale, gli altri dalla deputazione ”; ond' è chiaro riferirsi tutto ciò ai soli impiegati addetti al Consiglio, non a quelli addetti agli uffici e stabilimenti provinciali, rispetto ai quali provvedono diversamente le ricordate disposizioni degli art. 201 e 210.

Atteso che non competendo alla deputazione provinciale per attribuzione propria il potere di revocare dall'impiego gl'ingegneri Cecchini e Troili addetti all'Ufficio tecnico provinciale, restava solamente che la deputazione potesse procedere a tale atto per delegazione del Consiglio; ma prescindendo anche dall'esaminare se fosse legalmente possibile una simile delegazione trattandosi di una attribuzione conferita per legge al solo Consiglio, è manifesto pel tenore letterale stesso della deliberazione 26 aprile 1890, che il Consiglio provinciale di Roma istituì una Commissione di otto consiglieri da nominarsi dal presidente del Consiglio, perché, uniti alla deputazione provinciale, procedessero definitivamente alla scelta degli impiegati tutti senza alcuna eccezione, in base al nuovo organico, conferendo per l'oggetto, ove d'uopo e per quanto potesse occorrere, pieni poteri di procedere anche per delegazione del Consiglio, senza obbligo di riferirne ulteriormente al Consiglio stesso, il quale mandato avendo così per unico oggetto di dare esecuzione alla precedente deliberazione consigliare di riforma e riduzione del quadro organico dell'Ufficio tecnico, scegliendo quelli tra gli impiegati che avessero a rimanere in carica, avrebbe bensì compresa per necessaria conseguenza la facoltà di licenziare gli altri; ma non quella di prendere contro alcuno di essi la determinazione tanto diversa, ed importante effetti tanto più dannosi, della destituzione.

Che dunque la deputazione provinciale di Roma, decretando colla deliberazione 13 giugno 1890, in unione alla Commissione speciale, e confermando poi l'altra del giorno 30 dello stesso mese di giugno, la destituzione degli ingegneri Cecchini e Troili, avrebbe manifestamente ecceduto i poteri che le spettano sia per le disposizione della legge, sia pure in virtù della delegazione risultante dall'atto consigliare del 26 aprile 1890 (Omissis).

Per questi motivi, ecc.